

## ACCORDO

### fra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

dall'altra,

DESIDEROSI di garantire lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea, qui di seguito denominata «Comunità», e la Repubblica islamica del Pakistan, qui di seguito denominata «Pakistan»,

VISTO l'accordo sul commercio internazionale dei tessili, qui di seguito denominato «accordo di Ginevra», in particolare l'articolo 4,

HANNO DECISO, con spirito di mutua cooperazione e in conformità dell'accordo di Ginevra, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

#### *Articolo 1*

1. Le parti riconoscono e confermano che, fatto salvo il presente accordo e senza pregiudizio dei rispettivi diritti e doveri a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i reciproci scambi nel settore dei tessili sono soggetti alle disposizioni dell'accordo di Ginevra.

2. Il presente accordo si applica agli scambi delle categorie di prodotti tessili, originari e provenienti dal Pakistan, elencate qui appresso nonché delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

N. della Nomenclatura di Bruxelles	N. Nimexe	Designazione delle merci
55.09 ex 62.02	tutti i numeri 11, 71 e 73	Altri tessuti di cotone Biancheria da letto, da toletta o da cucina, di cotone

3. Il Pakistan conviene di fissare limitazioni quantitative alle esportazioni nella Comunità, in conformità dell'allegato I. La parte dei contingenti indicati nell'allegato I non utilizzata da uno Stato membro della Comunità può essere attribuita ad un altro Sta-

to membro entro i limiti che saranno stabiliti dalla Comunità conformemente alle procedure in vigore nella Comunità stessa. La Comunità si impegna a rispondere a qualsiasi richiesta pakistana di redistribuzione entro quattro settimane dal ricevimento. Resta inteso che eventuali redistribuzioni così effettuate non sono soggette ai limiti fissati da disposizioni in materia di flessibilità contenute nel presente accordo.

#### Articolo 2

1. Il Pakistan s'impegna a far sì che le proprie esportazioni nella Comunità di prodotti tessili, cui si applica il presente accordo, non eccedano i limiti quantitativi ivi stabiliti e coopera con la Comunità per attuare i provvedimenti riconosciuti necessari a questo fine nel presente accordo.

2. Per quanto riguarda le categorie di prodotti tessili cui si applica il presente accordo e fatto salvo il funzionamento soddisfacente dello stesso, la Comunità s'impegna a non introdurre nuove restrizioni quantitative, a sospendere l'applicazione di quelle attualmente in vigore e a rinunciare a valersi dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra, a condizione che le esportazioni nella Comunità di siffatti prodotti tessili, originari e in provenienza dal Pakistan, non superino i limiti quantitativi fissati dal presente accordo.

#### Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili cui si applica il presente accordo, destinati all'immediata riesportazione o al perfezionamento attivo e con successiva riesportazione al di fuori della Comunità, non sono soggette alle limitazioni quantitative fissate nel presente accordo, purché detti prodotti siano dichiarati come tali in base ad un sistema amministrativo di controllo a tal fine in vigore all'interno della Comunità.

2. Ove le autorità comunitarie constatino che le importazioni di cui al paragrafo 1 sono state trattate per consumo all'interno della Comunità, quest'ultima notificherà con frequenza trimestrale al governo del Pakistan i quantitativi in questione. In siffatti casi e su richiesta della Comunità, il Pakistan imputa tali quantitativi sul limite o sui limiti quantitativi in questione per l'anno di applicazione dell'accordo in corso o per l'anno successivo.

3. Ove le competenti autorità nella Comunità constatino, in base ad un sistema amministrativo di

controllo in vigore, che le importazioni di prodotti tessili cui si applica il presente accordo sono state imputate sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma successivamente riesportate al di fuori della Comunità, la competente autorità interessata informerà le autorità pakistane sui quantitativi in questione e autorizzerà importazioni della stessa entità; queste non sono imputate sui limiti quantitativi fissati dal presente accordo.

#### Articolo 4

1. Alle condizioni indicate qui di seguito, i seguenti prodotti tessili pakistani sono ammessi nella Comunità senza limiti quantitativi:

i) tessuti di cotone di fabbricazione artigianale su telaio a mano, contenenti non più del 5 % in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali, consistenti in articoli del tipo tradizionalmente tessuto su telaio a mano e del tipo effettivamente tessuto su telaio in cui la forza motrice è fornita completamente dagli operatori (in cui, cioè, i tre movimenti principali della tessitura, vale a dire la formazione del passo, l'inserzione della trama e la battitura, sono operati a mano o col piede, senza ricorrere ad altre fonti di energia);

ii) prodotti di fabbricazione artigianale, ottenuti da detti tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano;

iii) prodotti tessili tradizionali del folklore pakistano, fatti a mano, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a mano in officine del tipo a produzione artigianale.

2. L'ammissione di questi prodotti nella Comunità senza limiti quantitativi è soggetta, ai fini della certificazione, al funzionamento soddisfacente degli accordi conclusi.

#### Articolo 5

1. Le due parti convengono di consultarsi sollecitamente, su richiesta dell'una o dell'altra parte e in conformità dell'accordo di Ginevra, per ogni questione riguardante i reciproci scambi di prodotti tessili, in particolare per qualsiasi problema risultante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo saranno affrontate da entrambe le parti con spirito di compromesso e con l'intento di conciliare gli eventuali disaccordi.

2. La richiesta di consultazione, ai termini del presente accordo, è corredata di una relazione sui motivi e sulle giustificazioni della stessa.

3. Le due parti, a meno che non abbiano convenuto diversamente, si consulteranno al più presto entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione, e faranno il possibile per terminare la consultazione entro 30 giorni dall'inizio.

4. Nonostante il carattere generale dei paragrafi 1, 2, 3 e 7, la Comunità può in qualsiasi momento richiedere consultazioni al Pakistan:

- a) quando le condizioni sul suo mercato siano tali da rendere necessario limitare il futuro commercio della biancheria da tavola di cotone (Nomenclatura di Bruxelles ex 62.02 — Nimexe nn. 41, 43 e 47) per eliminare rischi effettivi di disorganizzazione di mercato;
- b) quando le importazioni nella Comunità di prodotti tessili in fibre diverse dal cotone, direttamente concorrenti di quelli delle categorie elencate all'articolo 1, paragrafo 2, ed al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, provochino o minaccino di provocare un rischio effettivo di disorganizzazione di mercato tale che i limiti quantitativi stabiliti dal presente accordo potrebbero non essere rispettati;
- c) quando un'eccessiva concentrazione del commercio su un determinato prodotto delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, provochi o minacci di provocare un rischio effettivo di disorganizzazione del mercato di questo prodotto.

5. In attesa di una conclusione reciprocamente soddisfacente delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il Pakistan limita la proprie esportazioni nella Comunità del o dei prodotti in questione al livello più elevato dei due sottoelencati:

- i) al 107 % delle esportazioni del o dei prodotti nella Comunità nel periodo di 12 mesi più recente precedente il mese nel quale è stata fatta la richiesta di consultazione, per il quale siano disponibili statistiche per le due parti;
- ii) alla media delle esportazioni annuali del o dei prodotti dal Pakistan nella Comunità nel periodo di 3 anni più recente precedente il mese nel quale è stata fatta la richiesta di consultazione, per il quale siano disponibili statistiche per le due parti.

6. La procedura di cui al paragrafo 5 verrà utilizzata con moderazione ed attuata conformemente ai principi ed agli obiettivi dell'accordo di Ginevra.

7. Qualora le parti non potessero addivenire ad un accordo durante le consultazioni previste nel presente articolo, ciascuna di esse potrà, in quanto firmataria dell'accordo di Ginevra, sottoporre il problema all'Organo di sorveglianza dei tessili, conformemente all'articolo 11 dell'accordo di Ginevra. Ciascuna parte, dopo aver scelto questa linea di condotta, notifica immediatamente la propria intenzione all'altra parte.

#### Articolo 6

Se, tenuto conto dell'accordo di Ginevra, una delle parti ritiene di trovarsi in una posizione non equa in materia di commercio di prodotti tessili rispetto ad un paese terzo, essa può chiedere consultazioni con l'altra parte allo scopo di trovare soluzioni eque. Queste consultazioni verranno tenute e concluse rapidamente. Per ovviare a tale situazione, le parti adotteranno qualsiasi provvedimento appropriato reciprocamente accettabile e conforme ai loro diritti ed obblighi internazionali, compresa una modifica ragionevole del presente accordo, se necessaria.

#### Articolo 7

1. a) Nel corso di ciascun anno di applicazione dell'accordo, le frazioni inutilizzate dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo possono essere trasferite ad un altro limite quantitativo alle condizioni seguenti.
  - b) A norma del presente accordo, i trasferimenti possono essere effettuati soltanto come segue:
    - i) verso la categoria 55.09 (altri tessuti di cotone) e, all'interno della stessa, verso la sottocategoria ex 55.09 (tessuti di cotone non greggi né imbianchiti) dalla categoria ex 62.02 (Nimexe nn. 11, 71 e 73) (biancheria da letto, da toletta e da cucina, di cotone), a condizione che tali trasferimenti non superino il 10 % del limite quantitativo della categoria o sottocategoria verso la quale essi sono effettuati;
    - ii) verso la categoria ex 62.02 (Nimexe nn. 11, 71 e 73) (biancheria da letto, da toletta e da cucina, di cotone) dalla categoria 55.09 (altri tessuti di cotone), a condizione

che tali trasferimenti non superino il 7 % del limite quantitativo della categoria verso la quale essi sono effettuati;

iii) all'interno della categoria 55.09 (altri tessuti di cotone), verso la sottocategoria ex 55.09 (tessuti di cotone non greggi né imbianchiti), a condizione che tali trasferimenti non superino il 7 % del limite quantitativo della sottocategoria verso la quale essi sono effettuati.

2. Le frazioni di un limite quantitativo fissato a norma del presente accordo, inutilizzate nel corso di un anno di applicazione dell'accordo, possono essere riportate e aggiunte al limite quantitativo corrispondente del successivo anno di applicazione dell'accordo, fino ad un massimo pari al 10 % di quest'ultimo limite.

3. Fino ad un massimo pari al 10 % di ciascun limite quantitativo fissato a norma del presente accordo, sono autorizzate consegne a titolo di anticipo dal corrispondente limite quantitativo fissato per il successivo anno di applicazione dell'accordo. Le quantità fornite anticipatamente sono detratte dai limiti quantitativi relativi ai prodotti in questione per il successivo anno di applicazione dell'accordo.

4. Le disposizioni in materia di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in un determinato anno di applicazione dell'accordo, non hanno come effetto che il limite quantitativo di una delle categorie superi il 15 % del limite quantitativo della categoria e dell'anno in questione.

#### Articolo 8

Il Pakistan vigila affinché le esportazioni di tutti i prodotti tessili, limitate a norma del presente accordo, vengano scaglionate regolarmente per ciascuno degli anni di applicazione dell'accordo, tenendo conto soprattutto dei fattori stagionali.

#### Articolo 9

Le parti riconoscono che la corretta attuazione del presente accordo dipende in gran parte dalla reciproca cooperazione in materia statistica. Di conseguenza, il Pakistan conviene di comunicare trimestralmente alla Comunità informazioni statistiche precise su tutte le autorizzazioni all'esportazione rilasciate dalle autorità pakistane per tutte le categorie di prodotti tessili esportati nella Comunità cui si applica il presente accordo.

#### Articolo 10

Con riserva del soddisfacente funzionamento del presente accordo e della comunicazione dei dati statistici

utili di cui all'articolo 9, le parti convengono che i limiti quantitativi fissati dal presente accordo sono sottoposti ad un sistema di duplice controllo, consistente in licenze di esportazione con corrispettive autorizzazioni di importazione automatiche.

#### Articolo 11

1. Le due parti prendono tutti i provvedimenti possibili perché siano mantenuti i tradizionali canali e metodi commerciali esistenti tra la Comunità e il Pakistan.

2. Nel caso la Comunità informi il Pakistan che l'applicazione del presente accordo ha creato difficoltà per il mantenimento delle attuali relazioni commerciali tra gli importatori della Comunità e i loro fornitori nel Pakistan, le parti convengono di consultarsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.

#### Articolo 12

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, il Pakistan conviene che le restrizioni quantitative in vigore in Irlanda all'importazione dal Pakistan dei prodotti tessili sottoindicati possono essere mantenute in vigore sino e non oltre il 30 giugno 1977, conformemente ai diritti di cui beneficia l'Irlanda in virtù del trattato in base al quale questo Stato ha aderito alle Comunità europee.

N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza

#### Articolo 13

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie <sup>(1)</sup>. Esso rimane in vigore fino al 31 dicembre 1977.

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1975.

3. Ognuna delle parti ha facoltà in ogni momento di proporre modifiche al presente accordo, oppure di denunciarlo a condizione che ne venga data notifica almeno 120 giorni prima della scadenza di ciascun periodo di 12 mesi: in quest'ultimo caso l'accordo scade alla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

4. Gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.

#### *Articolo 14*

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

## ALLEGATO I

Prodotti per i quali il Pakistan applica un'autolimitazione nei confronti dell'intera Comunità con decorrenza dall'entrata in vigore dell'accordo

La Comunità notifica al Pakistan che i limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili indicati qui di seguito sono ripartiti tra gli Stati membri come segue:

Categoria o sottocategoria dei prodotti	Stato membro	Limiti quantitativi (tonnellate)		
		1975	1976	1977
55.09 Altri tessuti di cotone	Germania	1 650	2 028	2 437
	Francia	1 080	1 327	1 595
	Italia	1 729	2 049	2 399
	Benelux	905	1 075	1 256
	Regno Unito	10 326	10 378	10 430
	Irlanda	677	680	683
	Danimarca	671	693	710
	CEE	17 038	18 230	19 510
di cui ex 55.09 Tessuti di cotone non greggi né imbianchiti	Germania	75	85	95
	Francia	67	76	84
	Italia	58	65	72
	Benelux	38	43	48
	Regno Unito	381	386	390
	Irlanda	296	297	298
	Danimarca	87	88	88
	CEE	1 002	1 040	1 075
ex 62.02 (Nimexe nn. 11, 71 e 73) Biancheria da letto, da toletta o da cucina, di cotone	Germania	285	333	387
	Francia	152	183	212
	Italia	257	274	291
	Benelux	261	265	270
	Regno Unito	454	474	497
	Irlanda	6	7	8
	Danimarca	335	337	339
	CEE	1 750	1 873	2 004

## ALLEGATO II

## Articoli tessili artigianali tessuti su telaio a mano

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3 dell'accordo di Ginevra, la Comunità e il Pakistan hanno convenuto all'articolo 4 dell'accordo che, a talune condizioni, le esportazioni pakistane di taluni prodotti artigianali tessuti su telaio a mano sono ammesse nella Comunità senza limiti quantitativi. Le condizioni definite all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo specificano che l'ammissione di tali prodotti nella Comunità senza limite quantitativo è soggetta al funzionamento soddisfacente dei convenuti accordi in materia di certificazione.
2. La Comunità e il Pakistan convengono di impiegare il seguente modello di certificato nell'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo.

«Certificato relativo ai tessuti di cotone su telaio a mano e ai prodotti derivati dagli stessi

Nome e indirizzo del fabbricante

Nome e indirizzo dell'esportatore

Nome e indirizzo dell'importatore nella Comunità

Designazione delle merci

Quantità (tonnellate)

Nome della nave o numero del volo

Porto o aeroporto di destinazione

Il presente documento certifica che la suddetta spedizione consiste in:

- i) tessuti di cotone di fabbricazione artigianale su telaio a mano, contenenti non più del 5% in peso di fibre tessili sintetiche o artificiali, consistenti in articoli del tipo tradizionalmente tessuto su telaio a mano e del tipo effettivamente tessuto su telaio in cui la forza motrice è fornita completamente dagli operatori (in cui, cioè, i tre movimenti fondamentali della tessitura, vale a dire la formazione del passo, l'inserzione della trama e la battitura, sono operati a mano o col piede, senza ricorrere ad altre fonti di energia);
- ii) prodotti di fabbricazione artigianale, ottenuti da detti tessuti di cotone fabbricati su telaio a mano;
- iii) prodotti tessili tradizionali del folklore pakistano, fatti a mano, tagliati, cuciti o lavorati altrimenti a mano in officine del tipo a produzione artigianale.

Firmato .....

3. L'organismo autorizzato a rilasciare suddetti certificati è l'«Export Promotion Bureau» del governo del Pakistan.
4. Inoltre, tale certificato descrittivo è vistato da un organismo governativo onde risulti che la consegna è approvata per l'esportazione, senza massimali quantitativi, come stabilito nell'accordo e nell'accordo di Ginevra.

*ALLEGATO III***Sistema di duplice controllo**

1. Come convenuto tra le parti nell'articolo 10 dell'accordo, la gestione delle importazioni di tessuti dal Pakistan sarà basata su un sistema di duplice controllo. I particolari di questo sistema sono stati convenuti tra le parti e sono esposti qui di seguito.
2. Le autorità degli Stati membri della Comunità accetteranno, automaticamente e senza indugio, importazioni di prodotti tessili di cotone su presentazione della domanda dell'importatore insieme con la licenza di esportazione originale. Tali licenze di esportazione verranno rilasciate dalle autorità pakistane fino al totale dei massimali convenuti.
3. Le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità pakistane si applicano ai prodotti soggetti a limitazione a norma dell'accordo.
4. La licenza di esportazione deve menzionare quanto segue:
  - 1) destinazione;
  - 2) numero d'ordine;
  - 3) nome ed indirizzo dell'importatore;
  - 4) nome ed indirizzo dell'esportatore;
  - 5) peso netto (in chilogrammi o in tonnellate) e valore;
  - 6) categoria e designazione delle merci;
  - 7) certificato rilasciato dalle autorità pakistane in cui si precisa che il quantitativo è stato imputato sul massimale convenuto per le esportazioni nella Comunità o, se del caso, che è destinato alla riesportazione immediata o al perfezionamento attivo con successiva riesportazione al di fuori della Comunità.
5. Le autorità degli Stati membri della Comunità non solleveranno difficoltà in caso di discordanza tra il peso indicato nella licenza di esportazione e il peso della spedizione o dell'importazione, a condizione che la differenza rimanga entro limiti ragionevoli, mentre le autorità pakistane, da parte loro, faranno il possibile per ridurre al minimo eventuali discordanze.
6. In caso di revoca totale o parziale di una licenza di esportazione, le autorità pakistane notificheranno alle autorità degli Stati membri della Comunità detta revoca totale o parziale. Le autorità degli Stati membri della Comunità prenderanno i provvedimenti opportuni in conformità delle disposizioni amministrative vigenti.
7. Le autorità pakistane invieranno alle autorità degli Stati membri della Comunità, attraverso le ambasciate degli Stati membri della Comunità e direttamente alla Commissione, resoconti trimestrali indicanti il peso netto totale in tonnellate coperto dalle licenze di esportazione a valere sui massimali di esportazione negli Stati membri della Comunità, per ogni categoria di tessuti esportati nella Comunità cui si applica l'accordo.

---

*ALLEGATO IV***Fattori di conversione**

1. Durante la negoziazione dell'accordo, si è notato che le restrizioni precedentemente in vigore in uno Stato membro erano state espresse in iarde quadrate, mentre nell'accordo per l'intera Comunità vengono usate unità di peso metriche. Si è notato inoltre che, per arrivare a livelli di base per limiti quantitativi nel nuovo accordo, la relazione tra iarde quadrate e tonnellate metriche era stata direttamente desunta dalle statistiche doganali relative alle importazioni dei prodotti in questione dal Pakistan.
  2. La delegazione pakistana ha espresso il timore, tuttavia, che l'effetto di questo mutamento si possa rivelare restrittivo in termini di possibilità di scambio create. Per evitare dubbi, è stato confermato a nome della Comunità che il cambio di unità di misura non era affatto destinato a sortire questo effetto.
  3. Si è inoltre convenuto che per un periodo transitorio di due anni (1975 e 1976) le autorità doganali dello Stato membro interessato (il Regno Unito) manterrebbero un controllo continuo tanto sul tonnellaggio, quanto sulla misurazione in iarde quadrate delle importazioni dal Pakistan, e che se in questo periodo transitorio non si raggiunge l'equivalente in iarde quadrate dei limiti quantitativi espressi in tonnellate, sarebbero ammesse ulteriori importazioni fino a un livello che non superi l'equivalente in iarde quadrate derivato come sopra indicato. Qualora emerga una nuova proporzione a fine 1976, il limite quantitativo per il 1977 espresso in tonnellate sarà fissato sulla base della nuova proporzione e di un adeguato fattore di crescita.
-